

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente
Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere est.
Dott. Adele SAVASTANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.
3890 del Ruolo Generale dell'anno 2018

TRA

██████████, (C.F. ██████████,
rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████ e
dall'██████████ (██████████) Indirizzo
Telematico; e con domicilio eletto in Indirizzo
Telematico

PARTE APPELLANTE

CONTRO



[REDACTED], (C.F. [REDACTED]),
rappresentata e difesa dall'Avv.to DALAN FEDERICA e
dall'Avv.to [REDACTED] e con domicilio eletto in [REDACTED]
[REDACTED]

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2249/2018
del Tribunale di Vicenza

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE E DI RITO

Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o
l'invalidità del mandato ad litem di cui si asserisce
titolare l'avversario patrocinio avv. Federica Dalan
del foro di Padova, in asserita rappresentanza di
[REDACTED] s.p.a., essendo tale questione rilevabile
d'ufficio e non sanabile processualmente, con ogni
declaratoria di legge di inesistenza e/o di invalidità
relativa alla costituzione, alle domande, azioni ed
eccezioni formulate di qualsiasi ordine e grado, agli
atti dimessi e ai documenti depositati, ivi compresa



ogni attività diretta alla funzionalità del processo

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO

1) In totale riforma dell'impugnata sentenza, annullarsi la sent. 2249/18 pubblicata il 20.9.2018 del Trib. di Vicenza, G.I. dott.ssa Rispoli, nella procedura R.G. 4682/13

2) Spese, rimborso spese al 15% e competenze di causa completamente rifeuse per il primo e per il secondo grado di giudizio.

Per parte appellata:

In via preliminare

Accertata e dichiarata l'assenza di una domanda risarcitoria proposta in grado di appello, dichiarare improcedibile il gravame, con conseguente condanna alle spese di lite.

In via ulteriormente pregiudiziale/preliminare

Accertata e dichiarata il parziale difetto di legittimazione attiva dell'attrice per i motivi di cui in narrativa agli atti di primo grado, rigettare le stesse con conseguente condanna alle spese.

Nel merito



Nella denegatissima ipotesi in cui la Corte ritenesse correttamente reiterate le domande formulate in primo grado.

In via principale

Rigettare le domande tutte svolte dall'attrice perché infondate in fatto e in di-ritto.

Spese e competenze di lite integralmente rifuse.

In via subordinata

Per la denegata ipotesi in cui le domande attoree dovessero ritenersi meritevoli di un qualche accoglimento, rigettare comunque le stesse così come formulate e limitarsi la chiesta condanna all'esito degli accertamenti di causa, con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma non dovuta e comunque nei limiti della quota ereditaria di legge spettante alla sig.ra Gobbo. Spese di lite quantomeno compensate.

In via istruttoria

Solo per scrupolo si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e tempestivamente formulate nel giudizio di primo grado

FATTO E DIRITTO



Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] adiva il Tribunale di Vicenza esponendo che il proprio marito, [REDACTED], in data 25.1.2006, nell'entrare presso la filiale della [REDACTED] di [REDACTED] a Vicenza, era stato urtato dalla "bussola" presente sulla porta; che a causa della difettosa apertura della porta, questi era caduto a terra; che a seguito delle lesioni riportate aveva subito dei deficit fisici, tra cui una difficoltà a deambulare; che le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino al decesso avvenuto in data 13.10.2007. Ciò premesso, evocava in giudizio [REDACTED] [REDACTED] per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si costituiva la convenuta che contestava la propria responsabilità.

Con sentenza n. 2249/18, il Giudice rigettava la domanda svolta, ritenendo che l'attrice non avesse fornito prova in ordine alla ricostruzione del fatto storico della caduta e del conseguente nesso di causalità tra la caduta e la lamentata non corretta apertura della porta.



Avverso detta sentenza proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] censurando la decisione del giudice in ordine alla valutazione di non pericolosità della bussola di entrata espressa dal giudice. Osservava infatti che la bussola era una porta automatica molto pesante, dotata di vetri antisfondamento, in sé potenzialmente molto pericolosa.

Contestava inoltre l'affermazione del giudice che l'appellante non avesse fornito la prova del malfunzionamento della porta e del nesso di causalità tra questa e la caduta. Osservava al riguardo che dalla testimonianza resa dal direttore della filiale [REDACTED] poteva evincersi che vi erano stati precedenti malfunzionamenti della porta con riferimento ai tempi di apertura e chiusura. Rilevava inoltre che la presenza del nesso di causalità tra la caduta e il successivo decesso avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione da parte di un CTU.

Con ulteriore motivo di gravame contestava la decisione del giudice di non aver tenuto in debita considerazione la condotta tenuta da [REDACTED] che aveva ommesso di adempiere all'ordine di esibizione in



giudizio ex art. 210 c.p.c. delle riprese della porta nel giorno della caduta, che avrebbero potuto dimostrare la dinamica dei fatti, e l'omessa comunicazione delle generalità della guardia giurata presente ai fatti di causa, del pari rilevante in tal senso.

L'appellata si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello stante l'assenza di conclusioni in ordine alla condanna al risarcimento del danno e chiedendo comunque in via subordinata il suo rigetto nel merito.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

L'appello non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Deve innanzi tutto essere disattesa l'eccezione di nullità del mandato alle liti conferito da ██████████ S.p.a. all'avv.to Dalan in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, presente in atti, svolta dall'appellante. Risulta infatti regolarmente conferito



da [REDACTED] una procura alle liti all'avv.to Dalan, come si comprende dalla firma e dal timbro di studio apposto in calce, in relazione al presente procedimento e per tutte le fasi del giudizio.

Va altresì preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolto da [REDACTED] in quanto l'appellante, pur avendo concluso nel proprio atto introduttivo chiedendo "l'annullamento" della sentenza di primo grado, ha comunque sviluppato, nella parte espositiva, dei motivi di censura alla sentenza di primo grado e con ciò richiesto l'accoglimento della domanda di risarcimento svolta nel giudizio di primo grado.

Ciò premesso, va osservato che la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, precisando altresì che tale responsabilità prescinde dalla pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione



a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. 5.12.08 n. 28811 e Cass. 30.10.2008 n. 26051). Inoltre, a norma dell'art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa ed il danno subito, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (Cass. n. 7125/13). Quindi il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un



accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. ord. n. 277724/18).

Non assume rilevanza quindi, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata dall'appellante, accertare la pericolosità intrinseca o meno della bussola d'ingresso.

Ciò che deve essere dimostrato è che la bussola abbia subito un malfunzionamento e abbia costituito causa dell'evento dannoso e non mera occasione dello stesso.

Nel caso di specie tale prova, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è stata fornita né l'appellante ha riproposto in questa sede istanze istruttorie.

Infatti dalla deposizione del direttore di filiale, [REDACTED] non si evince la prova del malfunzionamento lamentato dall'appellante in quanto, questi riferisce di aver fatto visionale l'ingresso a bussola dopo l'accaduto da parte di un tecnico che ha confermato che l'apparato era regolarmente funzionante; ha inoltre affermato che aveva avuto in precedenza



lamentate sulla porta d'accesso, ma non relative ad un suo malfunzionamento, ma sui tempi di apertura e chiusura. Tale ultima affermazione quindi non prova alcun difetto o malfunzionamento della porta, specie nel giorno in cui è avvenuta la caduta, dovendo intendersi come relative solo alla lunghezza dei tempi di apertura e chiusura. Né altre prove sono state fornite dall'appellante a supporto della propria versione del fatto.

Quanto alla mancata lamentata esibizione dei filmati da parte della banca, va osservato che risulta del tutto verosimile che il filmato sia stato cancellato, essendo i tempi di conservazione dei filmati notoriamente estremamente brevi. Così anche la mancata comunicazione del nominativo del personale presente della Civis, ditta addetta alla sorveglianza, non appare in alcun modo censurabile, non essendo stata in grado nemmeno quest'ultima, come da mail dimessa, di dare notizie al riguardo, stante il lungo tempo trascorso.



Ne consegue che non risulta che l'appellata abbia tenuto alcun comportamento colpevole in tal senso, tantomeno ai sensi dell'invocato art. 96 c.p.c..

Le spese di lite del grado vanno poste a carico dell'appellante, in considerazione della sua soccombenza.

Dichiara altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1..

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], così decide:

- Rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2249/2018 del Tribunale di Vicenza;

- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in 6.615,00 euro



per compensi, oltre IVA, rimborso forfetario e CPA come per legge;

•Dichiara altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1..

Così deciso in Venezia, il 4 settembre 2020

Il Consigliere est. Il Presidente

dott. Lisa Micochero Dott. Giovanna Sanfratello

